Sent. n. 108/2026 pubbl. il 08/10/2026
Cron. n. : 3601/2026
Rep. n. 201/2026 del 08/10/2026

N.R. Proc. Un. 46-1/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI

Il Tribunale di Cagliari Sezione Prima Civile, composto dai magistrati

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice relatore

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel P.U. n. 46-1/2026 per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII sui beni di

RICCARDO ANGIONI (C.F. NGNRCR85D30B354M), nato a Cagliari il 30.04.1985, residente in Monserrato (CA), Via Bosa n. 30, titolare della ditta individuale Artigiani del Gusto di Riccardo Angioni, P.Iva 03826580924, con sede in Monserrato (CA), via Riu Mortu n. 72, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Albiani e Vanessa Corpino, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cagliari alla Via G. Deledda n. 74, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione

proposta da

PETRERA FEDERICO (C.F. PTRFRC84S14B791N), nato a Carmagnola (TO) il 14/11/1984, residente in Monserrato (CA), Vico II Alessandro Severo n. 1, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Dei Punici n. 4, presso lo studio dell'avv. Rossella Cortis, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata al ricorso

***

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 25.02.2026, l'istante ha chiesto che il Tribunale dichiari aperta la liquidazione controllata dei beni del sig. Riccardo Angioni, i sensi dell'art. 268 CCII, deducendo l'esistenza di un credito retributivo di euro 4.198,39 nei confronti del debitore e l'insolvenza dello

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46

stesso.

Il debitore convenuto si è costituito in giudizio aderendo all'iniziativa del creditore ricorrente e domandando l'apertura della liquidazione controllata.

2. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione controllata deve trovare accoglimento.

2.1 Quanto al presupposto soggettivo di accesso alla procedura, deve osservarsi che il ricorrente ha proposto domanda di apertura della liquidazione controllata assumendo la non assoggettabilità del debitore alla liquidazione giudiziale. Tale allegazione non è stata contestata dal resistente il quale, costituendosi in giudizio, ha espressamente aderito alla domanda e alla prospettazione del ricorrente.

In particolare, il debitore ha confermato la propria volontà di accedere alla procedura di liquidazione controllata, senza formulare alcuna deduzione dalla quale possa desumersi il possesso dei requisiti dimensionali previsti dagli artt. 2, comma 1, lett. d), e 121 CCII per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale.

Né dagli atti del procedimento emergono elementi idonei a ritenere che il resistente superi le soglie dimensionali rilevanti ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale. Al contrario, il complessivo quadro assertivo e documentale (cfr. docc. 5 e 7 allegati alla memoria di costituzione), unitamente alla concorde prospettazione delle parti circa l'accesso alla liquidazione controllata, consente di ritenere sufficientemente dimostrata, nei limiti richiesti dal presente procedimento, la riconducibilità del debitore alla categoria dei soggetti cui la procedura è destinata.

Deve pertanto ritenersi integrato il requisito soggettivo previsto dagli artt. 268 e ss. CCII per l'apertura della liquidazione controllata.

2.2 Il ricorrente è creditore nei confronti del resistente della somma residua di euro 4.198,38, derivante dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti. Il credito trae origine da retribuzioni e trattamento di fine rapporto per complessivi euro 5.038,05, importo oggetto di espressa ricognizione di debito mediante scrittura privata del 19 aprile 2023. In forza di tale accordo, il sig. Angioni si obbligava a corrispondere la suddetta somma mediante il pagamento di dodici rate mensili consecutive di euro 419,83 ciascuna (cfr. docc. 1 e 2 allegati al ricorso).

A fronte dell'adempimento solo parziale dell'obbligazione assunta, residua il credito di euro 4.198,38, la cui debenza è stata peraltro riconosciuta dal resistente all'atto della sua costituzione nel presente procedimento.

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46

A ciò deve aggiungersi che dalla documentazione prodotta dal debitore, emerge un'esposizione debitoria con la Agenzia delle Entrate Riscossioni, per crediti già iscritti a ruolo, per euro 63.930,02 (cfr. doc. 8).

L'ammontare dei debiti risultanti dall'istruttoria è, dunque, superiore ad euro 50.000, così come prescritto dall'art. 268 co 2 CCII, ed è di tutta evidenza l'insolvenza del debitore, il quale non riesce a far fronte persino ad un piano di rientro rateale di modesta entità.

3. Sussistono, in conclusione, i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore, con esclusione di quelli indicati dall'art. 268 co 4 CCII, nei limiti che saranno fissati con decreto dal giudice delegato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata di **Riccardo Angioni** (C.F. NGNRCR85D30B354M), nato a Cagliari il 30.04.1985, residente in Monserrato (CA), Via Bosa n. 30, titolare della ditta individuale Artigiani del Gusto di Riccardo Angioni, P.Iva 03826580924, con sede in Monserrato (CA), via Riu Mortu n. 72;

2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e liquidatore la dott.ssa Francesca Serri;

3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

6. dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

8. ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati oggetto di liquidazione.

Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46

Si notifichi al ricorrente, al debitore e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 01/10/2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Giorgio Latti

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46